



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 51 del 27/09/2019

**OGGETTO:** BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO E PRESA D'ATTO DELLA NON ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVAZIONE

*L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.*

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ALFANO Enzo  
VIRZI' Biagio  
ODDO Maurizio  
BARRESI Irene  
CAPPADONNA Manuela  
PARRINO Giovanni  
FOSCARI Filippo  
MODICA Chiara

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	x
x	
x	
x	
x	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rosalia di Trapani.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le societa', intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (societa' di capitali), o i gruppi di tali societa' nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di societa' che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sara' il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le societa' per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le societa' in liquidazione;
- 3.1 le societa' controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilita' pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attivita' prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con societa', che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attivita' si definisce prevalente se la societa' controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le societa' quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per societa' quotate si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società'.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- Totale dell'attivo,
- Patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata;

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

RILEVATO che le società partecipate aventi le caratteristiche per la rilevazione oggetto della presente delibera del Comune di Castelvetro sono le seguenti;

- S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,95%;
- GAC il Sole e l'Azzurro Società Consortile a.r.l. con una quota pari al 20,45%;

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L., il dissesto finanziario dell'ente;

VISTO il comma 11 dell'art. 256 del T.U.E.L. che, testualmente, recita: "Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione";

CHE, sulla base di quanto prescritto dalla superiore disposizione normativa, le procedure contabili finalizzate al risanamento finanziario dell'ente, conseguenti alla dichiarazione di dissesto, non consentono, ad oggi, l'approvazione e la definizione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018 e, pertanto, l'ente non è in possesso di dati contabili omogenei necessari a definire il bilancio consolidato per l'anno 2018;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

#### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) DARE ATTO che, in considerazione del combinato disposto degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il gruppo "amministrazione pubblica" e la relativa area di consolidamento del Comune di Castelvetro è composto dalle seguenti società:
  - S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,95%;
  - GAC il Sole e l'Azzurro Società Consortile a.r.l. con una quota pari al 20,45%;
- 2) DARE ATTO che, conseguentemente alla dichiarazione di dissesto, le procedure contabili finalizzate al risanamento finanziario dell'ente non consentono, ad oggi, la definizione e l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, pertanto, l'ente non è in possesso di dati contabili omogenei necessari a definire il bilancio consolidato per l'anno 2018;
- 3) DARE ATTO che, per le motivazioni esposte al superiore punto, non si procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2018;
- 4) DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO  
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Biagio Virzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Simone Marcello Caradonna

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91 Castelvetro, li 27/09/2019</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to S.M.Caradonna</p>	<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</b></p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**OGGETTO:** BILANCIO CONSOLIDATO 2018 -  
INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO E  
PRESA D'ATTO DELLA NON ATTIVAZIONE DELLE  
PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Esaminata ed approvata dalla Giunta  
Municipale nella seduta

Del 27/09/2019

con deliberazione n. 51

Dichiara immediata esecutiva ai sensi  
dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

SI

Li \_\_\_\_\_

Li 26/09/2019

L'ASSESSORE RELATORE

IL RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

F.to Andrea Di Como

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in  
ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione  
amministrativa esprime parere:

\_Favorevole

Data 26/09/19 IL RESPONSABILE  
F.to Andrea Di Como

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere:

Data IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA €. \_\_\_\_\_

AL CAP. \_\_\_\_\_ IPR N. \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

## IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 223-bis del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori



- all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta municipale;

DATO ATTO che lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) nei casi di:

c) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capo-gruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 % del capitale della società partecipata.

d) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria;

RILEVATO che le società partecipate aventi le caratteristiche per la rilevazione oggetto della presente delibera del Comune di Castelvetrano sono le seguenti;

- S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,95%;
- GAC il Sole e l'Azzurro Società Consortile a.r.l. con una quota pari al 20,45%;

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L., il dissesto finanziario dell'ente;

VISTO il comma 11 dell'art. 256 del T.U.E.L. che, testualmente, recita: "Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione";

CHE, sulla base di quanto prescritto dalla superiore disposizione normativa, le procedure contabili finalizzate al risanamento finanziario dell'ente, conseguenti alla dichiarazione di dissesto, non consentono, ad oggi, l'approvazione e la definizione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018 e, pertanto, l'ente non è in possesso di dati contabili omogenei necessari a definire il bilancio consolidato per l'anno 2018;

## PROPONE

Alla Giunta Municipale

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1 DARE ATTO che, in considerazione del combinato disposto degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il gruppo "amministrazione pubblica" e la relativa area di consolidamento del Comune di Castelvetrano è composto dalle seguenti società:
  - S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile S.p.A. con una quota pari al 21,95%;
  - GAC il Sole e l'Azzurro Società Consortile a.r.l. con una quota pari al 20,45%;
- 2 DARE ATTO che, conseguentemente alla dichiarazione di dissesto, le procedure contabili finalizzate al risanamento finanziario dell'ente non consentono, ad oggi, la definizione e l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2018, pertanto, l'ente non è in possesso di dati contabili omogenei necessari a definire il bilancio consolidato per l'anno 2018;
- 3 DARE ATTO che, per le motivazioni esposte al superiore punto, non si procede all'approvazione del *bilancio consolidato relativo all'esercizio finanziario 2018*;
- 4 DI COMUNICARE il presente provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

F.to. Andrea Antonino Di Como